



Emanato con D.D. n. 354 del 21.10.2005

ed entrato in vigore il 22.10.2005

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato per le Pari Opportunità (di seguito denominato Comitato) istituito presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 567/87 ed in attuazione dell'art. 1 della Legge 125/91 e dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001.
2. Il Comitato promuove la realizzazione di "azioni positive" da parte della Scuola per garantire le pari opportunità nel lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche europee in materia, con la direttiva del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 e con la legge 125/91;
3. Il Comitato adotta direttamente azioni e gestisce servizi, anche in collaborazione con altri enti, nell'ambito del proprio budget.
4. Il Comitato individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività di lavoro e di studio delle componenti della Scuola. Il Comitato si fa altresì promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.
5. Al Comitato compete:
 - a) formulare Piani di Azioni Positive a favore delle lavoratrici e delle allieve e misure atte a consentire l'effettiva parità tra i generi e curarne la realizzazione, nonché gestire progetti in autonomia;
 - b) avanzare proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l'accesso, la progressione di carriera, le figure professionali, l'attribuzione di incarichi e responsabilità, l'assegnazione alle strutture, la mobilità, le mansioni, la formazione e l'aggiornamento professionale, la ripartizione del salario accessorio, gli orari di lavoro del personale, gli orari dei servizi all'utenza, i progetti e gli interventi di organizzazione e ristrutturazione dell'ente, nonché ogni altra materia che secondo il Comitato riguardi la condizione delle lavoratrici e delle allieve della Scuola;
 - c) promuovere e realizzare iniziative volte a favorire l'armonizzazione e l'"equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione";
 - d) promuovere iniziative volte ad attuare raccomandazioni e direttive comunitarie o internazionali;
 - e) intervenire, nel rispetto delle normative vigenti, rispetto a casi segnalati di discriminazione diretta e indiretta, o in casi di molestie sessuali e *mobbing* nonché proporre codici di condotta per la prevenzione degli stessi;
 - f) promuovere indagini, ricerche e analisi sulla divisione del lavoro e la distribuzione dei ruoli all'interno della Scuola;
 - g) promuovere e gestire corsi di formazione di genere per il personale e per gli allievi, progetti europei o internazionali;
 - h) organizzare iniziative e svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti delle attività del comitato;
 - i) relazionare, entro il 31 ottobre di ogni anno sulle condizioni di lavoro e di studio nella Scuola, da un punto di vista di genere.



Art. 2– Composizione

1. Il Comitato Pari Opportunità è costituito, in maniera paritetica, da:
 - a) 3 rappresentanti del personale docente e di ricerca;
 - b) 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - c) 3 rappresentanti degli allievi.
2. Il Comitato può inserire permanentemente nella propria organizzazione invitate/i e collaboratrici/ori.
3. Nel proprio ambito il Comitato elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
4. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al secondo comma del presente articolo vengono designati dalle rispettive categorie adottando procedure elettorali individuate nel Regolamento per le elezioni della Scuola.
5. I membri del Comitato, nominati con Decreto del Direttore, durano in carica quattro anni. In caso di rinuncia alla nomina o di dimissioni dalla carica o cessazione prima della scadenza del mandato da parte di uno o più componenti, il Direttore nomina di diritto il primo dei non eletti della categoria interessata.

Art. 3 – Sede e strumenti di funzionamento.

1. Il Comitato dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua attività e le sue iniziative. Al Comitato saranno garantiti: la sede e le attrezzature necessarie al funzionamento, un budget adeguato alle attività del comitato stesso, compatibilmente con le risorse disponibili, il supporto di collaboratori, esperti e personale dedicato.
2. La sede del Comitato è destinata alle attività istituzionali e all'ascolto del personale e degli allievi della Scuola.

Art. 4 – Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di Amministrazione garantisce al Comitato un budget da definirsi annualmente. I fondi assegnati saranno utilizzati dal Comitato per l'attuazione dei fini di cui all'art. 1.
2. Il Comitato può sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione propri progetti di attività e richiedere specifici finanziamenti. Il Comitato può accedere direttamente ai fondi assegnati, con gestione contabile accentrata. Le decisioni comportanti impegni di spesa sono trasmesse, dal Presidente o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice-Presidente, al Responsabile del Centro di spesa, che ne assicurerà la tempestiva attuazione.
3. Il Comitato può ricevere fondi da enti esterni che comunque saranno incassati sul bilancio della Scuola.

Art. 5 - Diritto di informazione

1. Il Comitato viene preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo e sulle materie oggetto di negoziazione decentrata.



2. Il Comitato ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed i documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, anche in analogia a quanto previsto dall'art.9 della legge 125/91.
3. Il Comitato, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti ed in relazione alla necessità di verificare eventuali situazioni di discriminazione, ha altresì diritto di accesso a dati nominativi.

Art. 6 – Modalità di funzionamento

1. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dal Presidente uscente. In tale seduta il Comitato procede all'elezione del nuovo Presidente, del Vice Presidente ed alla designazione del Segretario.
2. Al Presidente spetta la convocazione delle sedute plenarie, il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato.
3. Il Segretario assolve all'Ufficio di Segreteria. Il Segretario raccoglie tutta la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) relativa all'attività del Comitato. Cura inoltre tutte le pratiche inerenti l'attività di gestione del Comitato.
4. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese. L'avviso della convocazione ordinaria contiene l'ordine del giorno ed è effettuato per iscritto, anche con mezzi telematici. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi.
5. Le assenze dalle sedute devono essere giustificate. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica.
6. Il Comitato e i suoi componenti possono svolgere attività di consulenza interna ed esterna nell'ambito delle proprie competenze.
7. Per le altre modalità di funzionamento si fa riferimento al regolamento interno del Comitato.
8. Le attività svolte dalle/dai componenti del Comitato sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. Le/i componenti docenti possono richiedere una limitazione dell'attività didattica oppure orientare la didattica alle pari opportunità. Le/i componenti del personale tecnico-amministrativo hanno diritto ad allontanarsi dall'abituale posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del comitato.

Art. 7 – Contrattazione integrativa – rapporti con le parti sociali.

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Comitato interagisce con l'amministrazione in osservanza delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto università.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. In prima costituzione il Comitato Pari Opportunità della Scuola Superiore Sant'Anna opererà nella composizione prevista nel decreto di istituzione - D.D. n. 519 del 14.10.2004 - con l'integrazione di due rappresentanti degli allievi e di un rappresentante del personale di ricerca cooptati dal Comitato stesso su proposta del Presidente ed individuati attraverso consultazioni, anche informali, delle componenti interessate.



Art. 9 – Approvazione e entrata in vigore

1. Il Regolamento del Comitato Pari Opportunità della Scuola viene elaborato ed approvato dal Comitato stesso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il regolamento viene presentato al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione, ognuno per le parti di propria competenza, per il suo recepimento tra le fonti interne della Scuola. Il Regolamento, emanato dal Direttore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale della Scuola.
2. Eventuali modificazioni o integrazioni devono essere approvate con le medesime modalità.